

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

Servizio Assistenza Farmaceutica e trasfusionale

Ufficio Monitoraggio Spesa e Prescrizioni
Farmaceutiche
Via Conte di Ruvo, 74 – PESCARA
Tel. 085/7672632 Fax 085/7672637

Prot. n° **RA/170589**

Pescara, 12 agosto 2011

Ai Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo

> A Federfarma Ad Assofarm Alle O.O.S.S. Mediche

p.c. Ai Direttori Sanitari delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo

LORO SEDI

Oggetto: Decreto del Commissario ad acta n. 23/2011 del 8 luglio 2011 "INTERVENTI IN MATERIA FARMACEUTICA AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA E DELLA APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA - MODIFICA E INTEGRAZIONE D.G.R. N. 1086 DEL 02.10.2006 E N. 1539 DEL 27.12.2006 Chiarimenti circa le modalità di prescrizione e dispensazione di alcune categorie di farmaci

In riferimento al decreto di cui all'oggetto (pubblicato sul BURA n. 47 del 3 agosto 2011) entrato in vigore il 3 agosto u.s. - ad eccezione dell'obbligo della distribuzione diretta dei nuovi farmaci di cui all'allegato B-bis e del rispristino della duplice via per i farmaci di cui all'allegato B-bis la cui entrata in vigore è procrastinata l 1 settembre p.v. – si precisa quanto segue.

In riferimento alla limitazione per la prescrizione di alcune categorie di farmaci (max 1 pezzo a ricetta) di cui nell'allegato A-bis al sovracitato decreto, sono giunti allo scrivente Servizio segnalazioni – sia da parte di privati cittadini che di farmacisti convenzionati che di referenti di servizi farmaceutici aziendali - in merito all'applicazione, da parte di numerosi Medici di Medicina Generale, della monoprescrizione anche su categorie di farmaci non rientranti tra quelle citate nell'allegato.

Con la presente si precisa che tale scelta non deriva da alcuna disposizione regionale ma è il frutto di una interpretazione errata del medico prescrittore. Al fine di fugare eventuali dubbi applicativi sul citato Decreto 23/2011, con la presente si ribadisce che le categorie per le quali vige la monoprescrizione sono esclusivamente quelle indicate nel Decreto stesso ed in particolare:

- 1. I F.A.N.S. utilizzati per via iniettiva possono essere prescritti con limitazione di 1 pezzo max a ricetta. La limitazione di cui al punto precedente non si applica in caso di prescrizione di F.A.N.S. utilizzati per via iniettiva, impiegati per la terapia del dolore destinata a pazienti oncologici appositamente individuati con il codice di esenzione 048;
- 2. I farmaci afferenti alle seguenti categorie ATC, le cui confezioni contengono un numero di dosi sufficiente a garantire un mese di terapia (28 o 30 cpr) potranno essere prescritti in regime di Servizio Sanitario Regionale con la limitazione di 1 pezzo max a ricetta:

C10AA – inibitori della HMG- CoA reduttasi (statine);

C10BA- inibitori della HMG- CoA reduttasi + altri modificatori di lipidi (simvastatina + ezetimibe);

C09CA: antagonisti dell'angiotensina II non associati (sartani);

CO9DA: antagonisti dell'angiotensina II associati a diuretici (sartani + diuretici).

La limitazione di cui al punto precedente non si applica per le confezioni da 28 compresse di valsartan alla dose di 40 mg, 80 mg e 160 mg utilizzato due volte al giorno quando prescritto nel trattamento dell'infarto del miocardio recente e dell'insufficienza cardiaca;

Come precisato inoltre nel dispositivo del decreto al punto 11, l'allegato A alla DGR 1086 è integralmente sostituito dall' Abis di cui al decreto n.23/11. Per tanto si esclude che la monoprescrizione possa essere applicata ai farmaci già previsti dal DGR 1086/06 (antibiotici per via orali, FANS per via orale di cui alla nota 66) la cui monoprescrizione non è stata riconfermata con il Decreto 23/2011.

Si precisa altresì che, nell'ambito dei farmaci antiipertensivi la monoprescrizione va applicata limitatamente alla sola classe dei sartani le cui confezione contengono un numero di dosi sufficiente a garantire un mese di terapia (28 o 30 cpr). Non trova invece applicazione su altre categorie di farmaci antiipertensivi quali ACE-inibitori, beta-bloccanti., ecc.

Si riallega ad ogni buon conto un riepilogo di tutte le confezioni <u>attualmente in commercio</u> per le quali si applica la monoprescrizione (**allegato 1**).

In riferimento all'allegato B bis, nel quale vengono riportate le classi di medicinali per le quali la Regione Abruzzo ha disposto la distribuzione esclusiva, si precisa che nel caso di farmaci prescritti all'atto della dimissione dal ricovero o da visita specialistica ambulatoriale, fermo restando la facoltà di ogni singola ASL di mettere in atto iniziative di promozione ed incentivazione della distribuzione diretta, si precisa che – ai sensi del citato Decreto 23/2011 – non sussiste l'obbligo per il paziente di spedire tali ricette esclusivamente presso la farmacia ospedaliera. Tale obbligo sussiste invece per tutti quei farmaci per i quali la Regione ha disposto la distribuzione diretta esclusiva e per i quali si rimanda ai punti 1 e 2 del sovracitato allegato e per i farmaci di cui alla determinazione AIFA del 2 novembre 2010 (cfr. nota Commissario ad Acta n. 254632 del 30 dicembre 2010).

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (d.ssa Stefania Melena)

F.to

dg8_rd/ precisazioni decreto 23/11

